

Schema di Convenzione

Convenzione

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL) codice fiscale n. 01165400589 e partita IVA n. 0096891004 con Sede e domicilio fiscale in P. le G. Pastore n. 6 Roma, C.A.P. 00144, rappresentato dalla Dott.ssa Katia Panella nella qualità di Direttore regionale Inail Abruzzo

e

La struttura xxxx, codice fiscale e partita IVA con sede e domicilio fiscale in via xxxx, n. x, xxxxx Prov. (), rappresentata da xxx xxxx nella qualità di legale rappresentante

PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE DI TAC E RMN E, PER LE SEDI OVE IL SERVIZIO DI RADIOLOGIA È INATTIVO O SOSPESO, DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI RX.

Premesso

che l'Inail, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, ha l'esigenza di ricorrere ad indagini strumentali non sempre effettuabili negli ambulatori Inail per carenza di adeguata dotazione strumentale;

che l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione è riconducibile al seguente quadro normativo: articoli 66, 86, 90, 236, 178 e seguenti nonché 256 del D.P.R. 1124/1965; art. 57 della L. 833/1978 e art. 3 del D.P.R. 18 aprile del 1979; art. 12 della L. 67/1988; art. 2 comma 2 del D.M. 322/1999; D. Lgs. 38/2000 e D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 e art. 2 dell'Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

che per venire incontro alle esigenze dell'utenza è necessario disporre di una presenza capillare di presidi sanitari sul territorio al fine di consentire ai propri assistiti un migliore e più celere accesso alle prestazioni;

che la Direzione regionale Abruzzo ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un avviso per acquisire istanze di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni da parte di strutture pubbliche e private accreditate con il Servizio sanitario regionale, senza alcun vincolo di esclusiva, in applicazione dei principi di

trasparenza, libera scelta dell'assicurato anche in ragione della prossimità al domicilio dello stesso e contenimento delle spese;

che la struttura è in grado di fornire i servizi oggetto della presente convenzione presso la sede/i operativa/e di:

Via XXX. – Prov.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La Struttura si impegna ad effettuare a favore degli utenti assistiti dell'Istituto, muniti di impegnativa INAIL (Modello 127/I), le prestazioni specialistiche di Tac, Rmn e, per le sedi ove il servizio di radiologia è inattivo o sospeso, di prestazioni specialistiche di Rx secondo l'elenco allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 3

Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni saranno effettuate nei giorni e negli orari che saranno concordati all'atto della prenotazione, che dovrà avvenire con le modalità indicate nella scheda anagrafica della struttura allegata alla presente convenzione (Allegato 2).

L'effettuazione delle prestazioni potrà avvenire solo esibendo l'impegnativa rilasciata dall'Inail.

Considerata la necessità di garantire ai propri assistiti la rapidità della prestazione, i soggetti da esaminare, preventivamente segnalati dalla sede INAIL accedono alle indagini, entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, nel giorno e nelle ore stabilite, esibendo l'impegnativa rilasciata dall'INAIL (modello 127/I). La documentazione sanitaria ed i relativi referti saranno trasmessi alla Sede INAIL nella stessa giornata dell'erogazione della prestazione specialistica, tramite l'infortunato, fatti salvi i casi di forza maggiore, non prevedibili. In tal caso il referto andrà inviato, tramite fax o posta elettronica, al centro Medico legale INAIL di riferimento non oltre il terzo giorno dall'erogazione della prestazione e, comunque, la documentazione sanitaria completa dovrà pervenire all'INAIL entro 7 gg. dall'effettuazione della prestazione.

La refertazione medica dovrà essere particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza medico-legale forense.

Le Sedi Inail competenti esercitano la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dalla Struttura sanitaria verificando il regolare adempimento delle prestazioni.

Art. 4

Incompatibilità dello specialista

Lo specialista che effettua le prestazioni assicura di non avere contenzioso in atto con l'Istituto e si impegna a non accettare la nomina a C.T.U e C.T.P in giudizi contro l'Inail che riguardano gli esami da lui refertati.

Art. 5

Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni oggetto del presente accordo, come da elenco (Allegato 1), il compenso stabilito è dato dall'applicazione del tariffario in base al Nomenclatore Tariffario Regionale vigente approvato con DGR n.936 del 30/12/2024, con l'applicazione di una decurtazione del 10% per ogni singola prestazione, fatte salve le decisioni assunte a seguito del procedimento giurisdizionale presso il Tar Lazio in merito all'annullamento del Decreto del Ministro della Salute del 25/11/2024, pubblicato in G.U. n.302 del 27/12/2024, avente ad oggetto la "Definizione delle Tariffe relative alla assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

Qualora, nel corso della vigenza della convenzione, sopravvengano modifiche del tariffario regionale di riferimento, i corrispettivi dovuti per le prestazioni oggetto della presente convenzione si intenderanno automaticamente adeguati al nuovo tariffario, con effetto dalla data di efficacia dello stesso, ferma restando l'applicazione della decurtazione del 10%, senza necessità di stipula di atti integrativi o di ulteriori formalità e con ogni conseguenza in ordine ai rapporti creditori e debitori reciproci.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'erogazione delle prestazioni per il quale la Struttura non proverà la dipendenza da cause non alla stessa imputabili, sarà applicata una penale del 5% dell'importo del tariffario così come decurtato ai sensi del presente articolo, riferita all'importo dovuto per la prestazione non esattamente eseguita.

Art. 6

Prestazioni diagnostiche ulteriori

Nel caso in cui si ritenesse necessario acquisire ulteriori esami diagnostici, anche non oggetto della presente convenzione, gli stessi dovranno essere eseguiti previa autorizzazione del Dirigente medico II Livello della Sede Inail competente

(Primario) e si procederà alla separata fatturazione del relativo costo di utilizzo. I compensi di tali prestazioni saranno determinati per ogni singola prestazione sempre con le modalità e condizioni di cui al precedente art. 5.

Art. 7

Modalità di pagamento

L'INAIL, si impegna e si obbliga ad effettuare i relativi pagamenti, previa fatturazione mensile, con bonifico bancario presso la Banca XXX, BAN IXXX avendo cura di scrivere sulla causale:

“Convenzione tra XXX e INAIL per prestazioni diagnostiche”.

La Struttura non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL per le prestazioni di cui al presente accordo e, una volta effettuate le prestazioni autorizzate, emetterà fattura a carico dell'Inail.

L'INAIL previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla Struttura entro 30 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul c/c bancario con codice IBAN XXX.

La Struttura si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Inail di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

Ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 1, commi da 209 a 213, le fatture emesse in relazione alla convenzione stipulata con quest'Istituto dovranno essere redatte in forma elettronica e trasmesse per il tramite del sistema di interscambio. L'Inail non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Il Codice Univoco Ufficio della Direzione Regionale Abruzzo, rinvenibile nell'IPA (Indice delle pubbliche Amministrazioni), è il seguente: **QZBEJR**.

Tale codice dovrà essere riportato nella fattura elettronica, nello specifico campo **"1.1.4 <CodiceDestinatario>**

Nel campo della fattura elettronica **"1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>"**, va inserito il codice numerico della sede Inail di riferimento che ha emesso l'impegnativa per le prestazioni LIA, come di seguito riportato:

31100 – Sede di Chieti
31300 – Sede di Pescara
31110 – Sede di Lanciano
31200 – Sede di L'Aquila
31210 – Sede di Avezzano
31231 – Sede di Sulmona
31400 – Sede di Teramo

A seguito del provvedimento del Garante della Privacy n. 511 del 20 dicembre 2018, le fatture elettroniche relative a prestazioni sanitarie emesse nei confronti di persone giuridiche non dovranno contenere più dati personali.

Pertanto, la Struttura riporterà nel testo della fattura elettronica unicamente il numero di impegnativa e il numero caso di infortunio e si farà carico di far pervenire, contestualmente, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della sede Inail di riferimento, la seguente documentazione necessaria all'Istituto per procedere al pagamento: estratto conto riepilogativo, copie di impegnative (compresa sezione B del modello 127 I) e referti. Nella trasmissione della predetta documentazione si dovrà indicare il numero della fattura elettronica di riferimento. In assenza della citata documentazione non si potrà procedere al pagamento.

Di seguito si riportano gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) delle Sedi Inail:

aquila@postacert.inail.it
avezzano@postacert.inail.it
sulmona@postacert.inail.it
chieti@postacert.inail.it
pescara@postacert.inail.it
lanciano@postacert.inail.it
teramo@postacert.inail.it

Eventuali inosservanze delle disposizioni in materia di privacy relative alla fatturazione elettronica saranno imputabili esclusivamente alla Struttura.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

La Struttura, in qualità di titolare autonomo, si impegna a trattare i dati personali forniti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione esclusivamente per le finalità di cui alla convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dal d.lgs. n. 196/2003 (di seguito codice della Privacy) come novellato dal d. lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. In particolare, il trattamento in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto può interessare categorie particolari di dati, nello specifico, dati sanitari.

La Struttura si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui in possesso, a effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali strettamente necessari per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, a non divulgare o comunicare tali dati a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Art. 9

Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è responsabile, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute

e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Responsabilità, manleva e assicurazione

La Struttura si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi, tra i quali si ricomprende anche l'assicurato INAIL che potrebbe subire un danno durante l'esecuzione delle prestazioni rese, per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti della Struttura stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

La struttura si impegna a mantenere attiva la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi cagionati nell'esercizio dell'attività sanitaria oggetto della convenzione anche da dipendenti, collaboratori, ausiliari e consulenti, con regolare pagamento del premio assicurativo.

Restano in ogni caso a suo carico i danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 11

Patto di Integrità

La struttura si impegna al rispetto dei principi contenuti nel Patto di integrità allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 3), sottoscritto in occasione della manifestazione di interesse.

Art. 12

Durata

Il presente accordo avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2027 e ha validità fino al 31/12/2029. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 13

Risoluzione e recesso unilaterale

La presente convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora sia riscontrata la carenza, in capo alla Struttura, del requisito della regolarità contributiva, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente convenzione, dell'accreditamento e di tutti gli altri requisiti richiesti, nonché in caso di contestata e reiterata (almeno due volte) irregolare esecuzione rispetto a quanto contenuto nella presente convenzione, fatto salvo il risarcimento del danno.

Negli altri casi, la struttura sarà intimata all'adempimento con l'assegnazione di un termine, potendo l'Inail avvalersi, nel caso di persistente inadempienza, della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Le parti potranno recedere in ogni momento dalla convenzione con il preavviso di almeno sei mesi, con comunicazione scritta da inviarsi tramite posta elettronica certificata o raccomandata A.R.

La Struttura si impegna a comunicare con immediatezza all'Inail, Direzione Regionale Abruzzo, Via Vetoio, L'Aquila, eventuali fattispecie, di cui all'art. 7 L.R. 32/2007 e in particolare la sopravvenienza di provvedimenti di sospensione dell'accreditamento, in ragione di motivate esigenze cautelari o per la fattispecie di cui all'art. 7 bis L.R. 32/2007; l'avvio e/o la definizione di procedure di revoca dell'accreditamento ex art. 7 L.R. citata; eventuali provvedimenti di voltura del titolo di accreditamento provvisorio.

Art. 14

Controversie

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di L'Aquila.

Art. 15

Registrazione

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo, a cura della struttura sanitaria.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ii., a cura e spese della parte richiedente.

Per l'INAIL Direzione Regionale Abruzzo

Il Direttore Regionale

appone firma digitale

Per la struttura XXX

Il Legale Rappresentante

appone firma digitale

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del cod. civ., la struttura, come legalmente rappresentata, approva specificamente per iscritto i seguenti articoli:

art. 4 (Incompatibilità dello specialista)

art. 5 (Corrispettivi delle prestazioni rese)

art. 6 (Prestazioni diagnostiche ulteriori)

art. 13 (Risoluzione e recesso unilaterale)

art. 14 (Controversie)

Il Legale Rappresentante della struttura
appone firma digitale